

ALLEGATO A**BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO
SRA28 - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA
FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI****INDICE**

1. Disposizioni generali	3
2. Descrizione e finalità dell'intervento	3
2.1 Aiuti di stato	4
2.2 Dotazione finanziaria	5
3. Condizioni di ammissibilità	5
3.1 Richiedenti/Beneficiari	5
3.2 Condizioni di ammissibilità del beneficiario.....	5
3.3 Imprese in difficoltà.....	7
3.4 Criteri di ammissibilità delle superfici	8
4. Indicazione della tipologia di impegno	9
5. Tipologia di sostegno	11
6. Criteri di selezione delle domande	13
7. Altri obblighi	13
8. Inosservanze	14
9. Riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione.....	14
9.1 Possibilità di riduzione/incremento della SOI	14
9.2 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/ misure/tipi di operazioni.....	15
10. Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento	16
10.1 Condizionalità rafforzata	16
10.2 Condizionalità sociale.....	16
11. Bando a sportello	16

12. Competenze amministrative	17
13. Adempimenti procedurali e termini per la presentazione delle domande	17
13.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento	17
13.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi	18
13.3 Fasi del procedimento.....	19
13.4 Mancata presentazione della domanda annua	19
14. Clausola di revisione	19
15. Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali	20
16. Cessione/subentro	20
16.1 Cessione totale	21
16.2 Cessione parziale	21
16.3 Subentro in caso di decesso del beneficiario	22
17. Rinunce agli impegni	22
Appendice	23

1. Disposizioni generali

Il seguente Bando è conforme a quanto previsto negli atti di seguito menzionati, ai quali si rimanda per quanto di pertinente non è espressamente previsto nel presente atto:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato con la Decisione C(2025) 3805 del 18.6.2025;
- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21/12/2022;
- Delibera di GR del 28-07-2025 n. 1057 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 6.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027";
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 "PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021" così come modificata con la DGR n.1553 del 23-12-2024 (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- nella D.G.R. del 18/12/2023 n. 1582 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" così come modificata con la D.G.R. del 25/06/2024 n. 742;
- Delibera di G.R. n. 101 del 12/02/2024 "Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana –Disposizioni in merito all'individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell'ambito del FEAGA e del FEASR" e s.m.i.;
- della DGR del 22/12/2025 n. 1745 "Reg. UE 2021/2115, Art. 70 – CRS 2023/2027 della Regione Toscana – Disposizioni per l'attuazione dell'intervento SRA28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali".

2. Descrizione e finalità dell'intervento

L'intervento denominato SRA28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 attraverso il riconoscimento di un pagamento annuale ad ettaro contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4, 5 e 6, e attraverso una adeguata e continua gestione è volto a garantirne lo sviluppo e la permanenza degli impianti realizzati su superfici agricole realizzati con l'intervento SRD05 del CSR della Toscana.

Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali). Nello specifico l'intervento promuove il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

L'intervento persegue le seguenti finalità:

- a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento e dei sistemi agroforestali eseguiti con il cofinanziamento FEASR (intervento SRD05), al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati realizzati;
- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;

- c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e) migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione ai titolari di superfici agricole e/o di superfici forestali di un premio annuale a ettaro a copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali) necessari a mantenere l'impianto realizzato con l'intervento SRD05 per un periodo pari e con le modalità indicate nel successivo Capitolo "Indicazione della tipologia di impegno" e in quelli a seguire.

Le Azioni previste e oggetto di finanziamento sono:

- *SRA28.1) Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole* (per gli impianti realizzati con l'**Azione SRD05.1** - Impianto di imboscamenti naturaliformi su superfici agricole);
- *SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole* (per gli impianti realizzati con l'**Azione SRD05.2** - Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole);
- *SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole* (per gli impianti realizzati con l'**Azione SRD05.3.1** - Sistemi silvoarabili su superfici agricole).

L'intervento nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati dall'Esigenza 2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio, e E2.4 - Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Inoltre, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 risponde ai fabbisogni delineati e all'Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, E2.16 - Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici, e per l'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7 - Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, E2.8 - Favorire la conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile.

L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 CU PR - Terreni oggetto di imboscamento.

I contributi in oggetto sono concessi nell'ambito del PSP come aiuti cofinanziati dal FEASR e, quindi, il presente intervento è attuato dopo l'approvazione del PSP Italia da parte della Commissione.

2.1 Aiuti di stato

Gli aiuti di cui al presente Bando e relativi all'intervento SRA28, così come previsto dalla DGR del 22/12/2025 n. 1745, sono concessi in conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/2472, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21.10.2022. Pertanto, soddisfacendo tutte le condizioni di cui al capo I del citato regolamento (UE) 2022/2472 nonché le condizioni specifiche di cui agli articoli 41 e 42 dello stesso Regolamento, quindi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

Il numero di identificazione europeo del regime di aiuti comunicato in esenzione dalla notifica è: **SA.121601.**

Gli aiuti nell'ambito del presente regime sono concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione europeo del regime di cui sopra.

Ai seguenti link viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2022/2472 e al Regolamento (UE) n. 2022/2472:

1. https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza;
2. <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/aiuti-di-stato>.

2.2 Dotazione finanziaria

L'importo dei fondi messi a disposizione del presente bando **per il periodo 2026-2029 è pari 1.720.000,00 Euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Le risorse stanziare sono destinate al pagamento degli impegni maturati nel periodo di vigenza del piano strategico della PAC 2022/2027.

Il pagamento del saldo dell'ultimo anno di impegno compreso nella validità del CSR 2023/2027, in caso di erogazione oltre la data del 31/12/2029, è comunque condizionato alle regole che saranno stabilite nei regolamenti di transizione tra l'attuale e la futura programmazione della PAC.

Il pagamento degli anni di impegno successivi al periodo di validità della programmazione 2023/2027 è condizionato a quanto previsto dalla Clausola di revisione ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 ed è condizionato alle regole che saranno stabilite nei regolamenti di transizione tra l'attuale e la futura programmazione della PAC.

3. Condizioni di ammissibilità

3.1 Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRA28 del PSP e del CSR della Toscana, i beneficiari del sostegno sono:

- proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole **che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboscamento e di sistemi agroforestali su superfici agricole finanziati ai sensi dell'intervento SRD05**.

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando.

3.2 Condizioni di ammissibilità del beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti sono consapevoli di dover soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo;
- 2) non aver ottenuto e impegnarsi a non richiedere altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/ misure/tipi di operazioni";
- 3) condurre le superfici oggetto di premio, a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e per tutto il periodo di impegno in modo continuativo, in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni previste in merito dal bando dell'intervento SRD05 ⁽¹⁾;

¹ Possesso di UTE/UPS (estratto dall'Allegato B della DGR n.237 del 03-03-2025)

- omissis - il possesso delle particelle condotte dal beneficiario può essere dimostrato sulla base di uno dei seguenti titoli:
- Proprietà, Usufrutto, Affitto, Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, Usi civici, Conferimento dei beni in società e consorzi (così come previsto dal codice civile) finalizzato alla formazione del capitale sociale.

- 4) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea che vieta l'erogazione di aiuti di stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (impegno Deggendorf);
- 5) ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari **al momento del pagamento** (a qualsiasi titolo) devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
- 6) qualora il soggetto richiedente sia una Grande impresa e possieda una superficie accorpata destinata a bosco superiore a 100 ettari, nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii. deve possedere un Piano di gestione forestale o un Piano dei tagli relativo a tali superfici a bosco, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. ⁽²⁾.

Box n. 1 – Nota bene

Verifica possesso delle condizioni di accesso del richiedente/beneficiario

I requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'adozione dell'Elenco delle domande approvato.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al punto 2) il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse voci di spese ammissibili deve rispettare quanto indicato nelle Disposizioni comuni in merito.

La disponibilità delle superfici ad impegno di cui al precedente punto 3) deve essere comprovata ciascun anno attraverso la validazione del fascicolo aziendale.

Così come previsto dal Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115 ⁽³⁾, prima dell'adozione dell'Elenco delle domande sarà comunque verificata anche la c.d. "clausola Deggendorf", di cui al precedente punto 4), che vieta l'erogazione di aiuti di stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dal Commissione europea, secondo quanto previsto all'art. 46 della legge 234/2012, anche se tale requisito non rappresenta una condizione di ammissibilità.

I requisiti di cui ai precedenti punti da 2) e 3) **devono essere posseduti e verificati anche per poter ricevere il pagamento del sostegno in tutte le annualità di impegno.**

I requisiti di cui ai punti 4) e 5) del presente paragrafo devono essere posseduti e verificati prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo).

Box n. 2 – Nota bene

Il soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare di essere consapevole che al momento delle verifiche effettuate **entro l'adozione dell'Elenco delle domande** (nei tempi indicati nel Box precedente) il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui:

- a) ai precedenti punti 1) e 6) del presente paragrafo, porta all'esclusione della domanda di sostegno;
- b) ai precedenti punti 2) e 3) del presente paragrafo, porta all'esclusione di quelle superfici che non soddisfano detti criteri di ammissibilità.

² Ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

³ DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

Il soggetto richiedente alla presentazione della domanda di sostegno deve anche dichiarare di essere consapevole che al momento delle verifiche effettuate **in tutte le annualità di impegno per poter ricevere il pagamento del sostegno**, il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui:

- c) ai punti 2 e 3 del presente paragrafo, porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- d) al punto 4) del presente paragrafo - impegno Deggendorf – comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga il sostegno;
- e) al punto 5) del presente paragrafo, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.3 Imprese in difficoltà

Così come previsto al precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità del beneficiario" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., con le eccezioni in esso previste (cfr. art. 1 c. 4) e nella Comunicazione della Commissione n.2022/C 485/01 "Orientamenti per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali".

Pertanto, le imprese richiedenti:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), non devono trovarsi nella condizione di aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto ⁽⁴⁾.
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), non devono trovarsi nella condizione di aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate ⁽⁵⁾.
- 3) non devono essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 4) non devono trovarsi nella condizione di aver ricevuto un aiuto per il salvataggio e non aver ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o aver ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed essere ancora soggette a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, non devono trovarsi nella condizione in cui negli ultimi due anni:

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE ovvero le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata. Il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁵ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE, ovvero le Società in Nome Collettivo e le Società in Accomandita Semplice.

- a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
- e
- b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1.

3.4 Criteri di ammissibilità delle superfici

Le superfici su cui si richiede il premio per poter essere ammesse al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, devono ricadere esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

La SOI (Superficie Oggetto di Impegno) ai sensi del presente Bando deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno nell'ambito degli investimenti di impianto di cui all'intervento SRD05.

In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno ammessa con la domanda di aiuto/sostegno di cui al presente Bando rispetto a quella ammessa a pagamento del saldo con l'intervento SRD05, il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno ai sensi del presente bando a seguito della riduzione.

La superficie ammissibile dei singoli campi/appezzamenti oggetto di impegno non può comunque essere inferiore a 2000 mq e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento ⁽⁶⁾.

Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento fermo restando che la superficie ammessa a pagamento per le singole tipologie di impianti nell'ambito del bando dell'intervento SRD05 costituisce il tetto massimo ammissibile anche ai sensi del presente Bando.

Le superfici ammesse a sostegno devono essere altresì presenti nel Piano colturale Grafico nell'annualità di riferimento delle domande presentate ai sensi del presente bando.

Box n. 3 – Nota bene

Misurazione della superficie ammissibili al sostegno

Fermo restando che la superficie ammissibile al pagamento del saldo ai sensi dell'intervento SRD05 costituisce il tetto massimo ammissibile anche ai sensi del presente Bando, la superficie a premio per gli impianti di cui alle Azioni SRA28.1 e SRA28.2 è determinata considerando un'area che comprende una distanza di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e comunque nei limiti dei confini dell'appezzamento condotto, se non impegnato da altre colture e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti. Nel caso della SRA28.3 la larghezza della cornice esterna su cui calcolare la superficie dell'impianto è invece di 3 metri massimo per lato.

L'area così determinata è indipendente dal numero di piante purché sia garantito il rispetto dell'originario sesto d'impianto.

Box n. 4 – Nota bene

Individuazione superfici a premio

Il beneficiario per una stessa superficie (cioè su uno stesso campo/appezzamento) può aderire scegliendo una sola Azione tra quelle elencate nel successivo Capitolo "Indicazione della tipologia di impegno", in funzione di quanto ammesso a pagamento a saldo su quella superficie ai sensi dell'intervento SRD05.

⁶ Il bando dell'intervento SRD05 prevede che viene invece ammessa a pagamento la domanda di saldo in cui la superficie minima richiesta o determinata in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale dimensione minima (punto 12 del par. 3.2 "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili" bando dell'intervento SRD05).

Su superfici diverse, a livello aziendale, invece può aderire scegliendo anche più Azioni, sempre in funzione di quanto ammesso complessivamente a pagamento a saldo ai sensi dell'intervento SRD05.

Il Beneficiario può anche decidere di non richiedere il premio ai sensi del presente bando su una o più delle superfici ammesse a pagamento a saldo ai sensi dell'intervento SRD05: in tal caso restano comunque vigenti sulle superfici non oggetto di premio gli impegni previsti dall'intervento SRD05.

Per l'individuazione dei campi/appezzamenti oggetto di impegno si devono tener presenti le seguenti regole operative:

- uno stesso campo/appezzamento può essere interessato da una sola tipologia di impianto, quindi da una sola Azione di cui al presente bando;
- i campi/appezzamenti individuati devono essere interamente a impegno;
- superfici interessate da tipologie di impianto differenti, anche se solo parzialmente, devono essere divise in campi/appezzamenti diversi.

Il soggetto che presenta la domanda di sostegno è consapevole che il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi alle superfici determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato per le superfici non ammissibili, fatti salvi i casi di forza maggiore o di subentro.

4. Indicazione della tipologia di impegno

I beneficiari del presente bando si impegnano a realizzare una o più delle seguenti Azioni (⁷):

- SRA28.1) Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole (per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.1 - Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole);
- SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.2 - Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole);
- SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole (per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.3.1 Sistemi silvoarabili su superfici agricola).

Inoltre, con l'adesione al presente bando, il richiedente/beneficiario nel dettaglio si impegna a:

- 1) mantenere e non modificare la natura e la destinazione degli impianti e delle superfici oggetto di intervento, per l'intero periodo di impegno pari a:
 - 10 anni per gli impianti di cui all'Azione SRA28.1 e SRA28.2;
 - 5 anni, per gli impianti di cui all'Azione SRA28.3;tranne che nei casi di forza maggiore o di subentro. Il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
- 2) mantenere per tutta la durata del periodo di impegno, di cui al punto precedente, le superfici ammesse con la domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Possibilità di riduzione/incremento della SOI";
- 3) garantire **nei primi 5 anni di impegno**, per tutti gli impianti per i quali viene richiesto il premio, le seguenti cure colturali:

⁷ Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 4 "Elementi comuni a più interventi" del PSP, gli impegni ammissibili previsti dal presente bando sono quelli indicati nel paragrafo 5 "Finalità e descrizione generale" della scheda dell'intervento SRA28 del PSP e del CSR.

- I. irrigazioni di soccorso (in numero tale da evitare il superamento dell'entità massima di fallanze ammesse);
- II. risarcimento delle fallanze, in numero tale da garantire per i primi tre anni di impegno la densità iniziale di piante arboree presenti nell'impianto ammesso a pagamento a saldo ai sensi dell'intervento SRD05;
- III. sfalcio/i delle erbe infestanti andante e/o localizzato (almeno 1 volta l'anno per tutti i primi 5 anni);
- IV. lavorazioni superficiali (almeno 1 volta l'anno per tutti i primi 5 anni in associazione/sostituzione all'inerbimento parziale/totale);
- V. potature di formazione e sramatura per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale.

Nel caso di impianti realizzati ai sensi dell'azione SRD05.1 (Imboschimenti naturaliformi) e SRD05.3.1 (Sistemi silvoarabili su superfici agricole) non è da considerarsi obbligatoria l'esecuzione delle attività di cui ai punti IV e V sopra riportati;

- 4) garantire, successivamente alla conclusione del periodo di concessione del premio per l'esecuzione delle cure colturali e per tutto il periodo di impegno di cui al precedente punto 1) del presente Capitolo, le ordinarie cure colturali al fine di assicurare la riuscita tecnica dell'impianto;
- 5) garantire per l'intero periodo di impegno l'efficienza e la vitalità dell'impianto realizzato. In particolare:
 - nell'impianto non devono esserci fallanze superiori al 10% rispetto al numero di piante arboree previste dal sesto di impianto ⁽⁸⁾;
 - nel caso dell'azione SRA28.2) dal 2° anno di impegno ai sensi del presente bando, non devono essere presenti piante principali nelle quali non sono state eseguite la potatura di formazione (nel rispetto di quanto previsto nel Piano di mantenimento);
 - non devono essere presenti infestanti legnose o rovi;
- 6) allegare alla domanda di sostegno il **"Piano di mantenimento"**, volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste, che contenga almeno gli elementi minimi indicati al precedente punto 3) e in linea con quanto presentato e approvato ai sensi del bando dell'intervento SRD05;
- 7) realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite nel presente Bando, fatte salve eventuali varianti approvate;
- 8) documentare, entro 60 giorni dall'effettuazione, le attività svolte e collegate agli impegni assunti attraverso la compilazione del Quaderno delle Registrazioni, **per l'intero periodo di impegno ai sensi del presente intervento**⁽⁹⁾;
- 9) non utilizzare, per il ripristino delle fallanze, specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali;
- 10) utilizzare per il ripristino delle fallanze specie forestali selezionate esclusivamente tra quelle facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana e ss.mm.ii. - escluso la robinia – e adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona;
- 11) garantire che tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per il ripristino delle fallanze rispetti quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi premi per gli interventi realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;

⁸ Dopo il terzo anno di impegno le fallanze sono da valutare solo sulle piante principali e al netto di eventuali diradamenti previsti dal Piano di mantenimento

⁹ Tale registro deve essere compilato secondo le indicazioni riportate nell'Appendice al presente bando e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, nominativo di chi esegue l'operazione.

- 12) non effettuare attività di pascolamento per l'intero periodo di impegno;
- 13) non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzioni da frutto. La ceduzione dopo l'ottavo anno dall'impianto può riguardare solo le specie accompagnatorie o secondarie.

La durata del periodo di impegno previsto dal presente bando è comunque soggetta a quanto previsto ai successivi Capitoli "Tipologia di sostegno" e "Clausola di revisione".

Box n. 5 – Nota bene

La durata dei premi dell'intervento SRA28 è riferita ai soli anni di impegno definiti per questo intervento.

Restano comunque validi gli impegni previsti dall'intervento SRD05 per le rispettive tipologie di impianto, anche quando sono di durata maggiore o più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati, per i quali si rimanda al bando dell'intervento SRD05.

Ne consegue che il momento della conclusione del periodo di pagamento dei premi potrebbe non coincidere con il momento in cui si concretizza l'effettiva possibilità di effettuare tagli di utilizzazione finale, anche tenendo conto che nell'ottica della Gestione Forestale Sostenibile l'ammissibilità di tagli di utilizzazione per dette superfici sarà sempre e comunque da riferire alle disposizioni regionali settoriali (vedi Regolamento Forestale Regionale), agli assensi dell'autorità forestale competente, nonché ad altri assensi del caso necessari.

Il premio annuale per ettaro è ricompreso in quanto indicato negli artt. 41 e 43 del Regolamento n. 2022/2472.

5. Tipologia di sostegno

L'intervento prevede l'erogazione di un premio annuale a ettaro, per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione necessari a mantenere gli impianti realizzati su superfici agricole ai sensi dell'intervento SRD05, ai titolari di dette superfici che si impegnano a realizzare una o più delle seguenti Azioni ⁽¹⁰⁾:

I. SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimenti naturaliformi su superfici agricole

Ai sensi di questa Azione, per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.1 (Impianto di imboschimenti naturaliformi su superfici agricole), viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura **dei costi di manutenzione** (cure colturali) e **il mancato reddito agricolo**.

II. SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole

Ai sensi di questa Azione, per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.2 (Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole), viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che comprende:

- a) impianti a ciclo breve, copertura dei soli **costi di manutenzione** (cure colturali);
- b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura **dei costi di manutenzione** (cure colturali) e **il mancato reddito agricolo**.

¹⁰ Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 4 "Elementi comuni a più interventi" del PSP, gli impegni ammissibili previsti dal presente bando sono quelli indicati nel paragrafo 5 "Finalità e descrizione generale" della scheda dell'intervento SRA28 del PSP e del CSR.

III. SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole

Ai sensi di questa Azione, per gli impianti realizzati con l'Azione SRD05.3.1 (Sistemi silvoarabili su superfici agricole), viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei soli costi di manutenzione (cure colturali), al fine di garantirne la vitalità e la permanenza.

I premi per il mancato reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Nella successiva Tabella 1) sono indicati l'ammontare dei premi annuali per ettaro di SOI riconosciuti, che sono in linea con quanto previsto dalla scheda del PSP e del CSR della Toscana

Nel dettaglio, sono previsti i seguenti premi annuali per ettaro di SOI e per i singoli impegni specifici:

SRA28.1) Mantenimento impianti di <u>Imboschimenti naturaliformi</u> su superfici agricole		
Periodo erogazione premi	Mancato reddito agricolo ⁽¹¹⁾ (euro/ha/anno)	Manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)
5 anni manutenzione	€ 620,00	€ 1306,00
10 anni mancato reddito		
SRA28.2.a) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole: <u>Impianti a ciclo breve</u>		
Periodo erogazione premi	Manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)	
5 anni di manutenzione	€ 1.604,00	
SRA28.2.b) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole: <u>Impianti a medio-lungo</u>		
Periodo erogazione premi	Mancato reddito agricolo (euro/ha/anno)	Manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)
5 anni manutenzione	€ 620,00	€ 1.604,00
10 anni mancato reddito		
SRA28.3) Mantenimento dei <u>Sistemi agroforestali</u> su superfici agricole;		
Periodo erogazione premi	Manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)	
5 anni di manutenzione	€ 800,00	

Tabella n. 1: Importi concedibili per il mancato reddito e per le cure colturali

¹¹ I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Gli importi riconosciuti, nel rispetto del massimale di premio annuale previsto nella scheda del CSR della Toscana 2023/2027 per l'intervento SRA28, rappresentano la media degli importi annuali determinati a livello regionale e certificati dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET) - organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e degli interventi di sviluppo rurale - nel rispetto dell'art. 82 del Reg. Ue n. 2021/2115 ⁽¹²⁾.

Il calcolo per la durata dell'impegno per il riconoscimento dei premi è riferito all'anno solare e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo degli impianti realizzati con l'intervento SRD05.

Quindi, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento (che comunque deve intervenire entro i termini previsti al successivo paragrafo "Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento") **il beneficiario deve rispettare gli impegni sulle superfici oggetto di domanda a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della stessa.**

L'aiuto è pagato annualmente per l'intero periodo di impegno (di cui alla precedente Tabella 1 e al precedente Capitolo "Indicazione della tipologia di impegno"), fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "Dotazione finanziaria" e al successivo Capitolo "Clausola di revisione".

Per ciascun beneficiario l'importo totale dei premi annuali erogabili per l'intero periodo di impegno **deve essere aggiornato al loro valore al momento della concessione.** Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione degli aiuti.

L'importo richiesto in domanda di aiuto/sostegno rappresenta il tetto massimo liquidabile nei singoli anni del periodo di erogazione previsto. Nel caso in cui in base alle disponibilità finanziarie non fosse possibile concedere l'intero importo richiesto in domanda l'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata una nuova disponibilità finanziaria.

Essendo oggetto di premio solo gli impianti finanziati ai sensi del bando dell'intervento SRD05 ⁽¹³⁾, che prevedeva il rispetto della soglia di notifica prevista per gli investimenti concessi ai sensi dell'articolo 41 e dell'articolo 42 del Reg. (UE) n. 2022/2472 lettere l) e m) del primo paragrafo dell'articolo 4 dello stesso regolamento, anche per questo bando è di conseguenza garantito il rispetto di dette soglie.

6. Criteri di selezione delle domande

La Regione Toscana non applica per questo intervento principi di selezione trattandosi di un Bando a sportello (vedi successivo Capitolo "Bando a sportello").

7. Altri obblighi

Oltre a quanto previsto nei precedenti capitoli, per il beneficiario delle Azioni di cui al presente intervento sussistono anche i seguenti obblighi:

- 1) il progetto di investimento deve essere stato oggetto di valutazione e deve aver ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali, quando le operazioni di investimento richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE;
- 2) qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette;
- 3) tutti gli interventi collegati agli impegni, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

¹² Si veda il documento "Il calcolo e l'aggiornamento dei premi per gli interventi previsti nel PSP 2023-2027" e la relativa Dichiarazione dell'Organismo indipendente di cui all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, rilasciata da IRPET.

¹³ Approvato con Decreto Dirigenziale n. 3924 del 23-02-2024.

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e ss.mm.ii., D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., LR 30/15 e ss.mm.ii.).
- 4) deve essere garantita la conformità ai principi di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, richiedendo tutte le autorizzazioni, nulla-osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione delle operazioni collegate agli impegni assunti e rispettando le prescrizioni normative e regolamentari vigenti per il settore forestale disposte dalla Regione Toscana;
- 5) devono essere rispettate tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni Comuni, nel presente Bando, nei documenti attuativi regionali, nel provvedimento adottato da Artea di cui al successivo Capitolo "Competenze amministrative".

Tutti gli impegni previsti dal presente Bando sono conformi, ove pertinente per la natura della superficie interessate, alle prescrizioni del Regolamento forestale della Toscana che individua e definisce per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le disposizioni obbligatorie in materia di imboschimento e gestione forestale da attuare su tutto il territorio regionale, dando attuazione ai criteri paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile. Di conseguenza tutti gli interventi collegati agli impegni previsti dal presente bando devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale così come stabilito dai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa.

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.

8. Inosservanze

Le inosservanze dovute al non rispetto degli impegni specifici di cui al precedente Capitolo "Indicazione della tipologia di impegno" o degli altri obblighi di cui al Capitolo precedente provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio, con le eccezioni sotto riportate.

Non è invece soggetto alla determinazione della gravità/portata/durata ma è riconducibile a quanto previsto dal paragrafo "Possibilità di riduzione/incremento della SOI" il mancato rispetto dell'impegno di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente Capitolo.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione e all'eventuale violazione dell'impegno pertinente di condizionalità, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito dal D.M. n. 93348 del 26/02/2024 in attuazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

L'individuazione delle inosservanze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione dei suddetti atti nazionali.

9. Riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

9.1 Possibilità di riduzione/incremento della SOI

Gli impegni di cui al presente intervento **si applicano ad appezzamenti fissi**, per cui le superfici ammesse con la domanda di sostegno non possono variare o ridursi nel corso del periodo di impegno né sono possibili compensazioni (in aumento o in diminuzione), fatto salvo quanto previsto nel presente paragrafo e nel successivo Capitolo "Cessione/Subentro".

L'ubicazione degli appezzamenti è oggetto di controllo.

Per l'intero periodo di impegno è possibile la riduzione della SOI ammessa nella domanda di aiuto/sostegno (intesa come numero di ettari a impegno) con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al precedente paragrafo "Criteri di ammissibilità delle superfici").

Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza della domanda ⁽¹⁴⁾.

L'incremento della SOI non è ammissibile.

Nel periodo di impegno non è possibile variare gli impegni specifici assunti, anche a parità di SOI.

9.2 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano strategico della PAC, se non meno restrittive rispetto alle specifiche seguenti.

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato (statali o regionali), in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di sostegno o dell'importo di sostegno più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472 o definite dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115, se più basse;

Tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Inoltre, l'importo totale cumulato dei contributi concessi non può essere superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non sono altresì cumulati con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di sostegno o a un importo di sostegno superiori ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento n. 2022/2472.

Fermo restando quanto previsto ai capoversi precedenti, così come previsto nella DGR n. 101 del 12/02/2024 citata in "Premessa", in relazione alle superfici forestali, non si ravvisano rischi di sovrapposizione di impegni tra misure/interventi delle passate programmazioni dello sviluppo rurale e l'interventi SRA28 né con gli ecoschemi.

Le Azioni previste si collegano direttamente e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e continuità nel tempo agli investimenti (impianto) realizzati ai sensi dell'intervento SRD05.

Gli interventi previsti dal presente bando NON sono compatibili sulla stessa superficie con quelli dell'intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima" né con altri pagamenti SRA-ACA (interventi agro-climatico-ambientali) né con gli interventi a investimento relativi alle foreste SRA31, SRD11, SRD12, SRD15.

Il mancato rispetto di tali condizioni **porta all'esclusione o alla decadenza** dal beneficio per gli investimenti/premi che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

¹⁴ Si vedano le specifiche in merito contenute al paragrafo 4.7 "Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi" dell'allegato A alla DGR n. 340/2023 e s.m.i.

10. Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

10.1 Condizionalità rafforzata

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali.

Pertanto, i beneficiari dell'intervento SRA28 sono tenuti al rispetto nell'insieme della loro azienda delle norme di condizionalità di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) n. 0147385 del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" e ss.mm.ii.

Il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito a livello nazionale.

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA28.

10.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

1. Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
2. Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008.

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "*Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116*".

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito dal Decreto del Masaf prot. n. 337220 del 28/06/2023 "*Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*".

11. Bando a sportello

Il presente bando, per la selezione delle **domande di aiuto/sostegno** presentate, prevede la modalità "a sportello", che si caratterizza per i seguenti elementi distintivi:

- non è prevista la formazione di una graduatoria basata sul punteggio ma solo la verifica delle condizioni di ammissibilità secondo quanto stabilito dal bando;

- le domande di aiuto/sostegno ammissibili sono finanziate, nei limiti della dotazione finanziaria messa a bando, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e, in subordine, sulla base del minore importo del contributo richiesto.
- le domande di aiuto/sostegno devono essere presentate sul sistema informativo ARTEA e possono pervenire in qualsiasi momento a partire dal 1° gennaio e non oltre il 15 maggio di ogni anno (fatte salve eventuali proroga di questo termine di presentazione delle domande stabilite a livello nazionale) e comunque fino a quando non si esauriscono le risorse disponibili. In ogni caso la prima annualità in cui sarà possibile presentare domanda di aiuto/sostegno è quella del 2026 e l'ultima annualità è quella del 2029;
- ARTEA alla conclusione dell'istruttoria delle domande di aiuto/sostegno pervenute in ogni singola annualità provvede ad approvare l'Elenco delle domande ammesse;
- l'Elenco delle domande di aiuto/sostegno ammesse è aggiornato annualmente da ARTEA, durante tutto l'arco temporale in cui il bando a sportello rimane aperto;

12. Competenze amministrative

Il Settore *"Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici"* è referente per l'intervento SRA28 ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione degli elenchi, ai controlli amministrativi ed in loco nonché alla formazione degli elenchi di liquidazione e all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione, entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento ARTEA procede alla verifica della finanziabilità delle domande di aiuto/pagamento pervenute entro i termini di cui al successivo Capitolo, per le singole annualità e fino all'annualità 2029.

Il suddetto termine, su richiesta di ARTEA, può essere posticipato con provvedimento del dirigente responsabile dell'intervento in casi specifici e debitamente motivati.

ARTEA, conclusa la fase istruttoria adotta un provvedimento con cui approva gli elenchi contenenti gli elementi previsti al paragrafo "Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari" della DGR n. 1553/2024 ponendole in ordine di arrivo.

ARTEA pubblica gli elenchi suddetti sul sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

L'elenco delle domande ammissibili è pubblicato sul sito della Regione Toscana, nella sezione del bando pertinente.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- a) all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- b) alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

13. Adempimenti procedurali e termini per la presentazione delle domande

13.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno è la richiesta di adesione all'intervento SRA28 ed è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione ai criteri di ammissibilità previsti e alle risorse stanziare.

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto/sostegno; nel caso di presentazione di più domande decadono tutte tranne l'ultima.

La domanda di pagamento, invece, è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto/sostegno e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno, entro i termini indicati al presente paragrafo e ai seguenti, una domanda di pagamento per le superfici ammesse a premio.

La domanda presentata, sul sistema informativo di ARTEA, da un determinato beneficiario per il primo anno di impegno **ha valenza sia di domanda di aiuto sia di domanda di pagamento**.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere presentate dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'intervento SRD05, prima dell'avvio delle attività collegate agli impegni dell'intervento SRA28 ed entro il 15 maggio (o altra data successiva in caso di proroga concessa con DM).

Per il 2026 la domanda di aiuto/pagamento andrà presentata a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro il 15 maggio 2026 (o altra data successiva in caso di proroga concessa con DM).

Le domande di aiuto devono essere riferite alle superfici oggetto di impegno.

Le domande di pagamento annue dovranno essere presentate dal 1° gennaio ed entro il 15 maggio (o altra data successiva stabilita a livello nazionale) di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto/sostegno.

Le domande di aiuto/sostegno o di pagamento, devono essere redatte esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: <https://www.artea.toscana.it>.

L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Box n. 6 – Nota bene

Possesso fascicolo e presentazione PCG

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

La presentazione di un Piano Colturale Grafico (PCG) è propedeutico alla compilazione della domanda di aiuto/sostegno o di pagamento; viene preso in considerazione l'ultimo PCG presentato prima o in concomitanza con la domanda stessa.

13.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo, di modifica, la correzione di errori palesi delle domande di aiuto/sostegno e/o di pagamento, sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

La domanda di aiuto/sostegno dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa (PMI; Grande Impresa);
- b) Piano di mantenimento, comprese le date di inizio delle attività collegate agli impegni (solo nella domanda di aiuto/pagamento) che deve essere firmato da un tecnico abilitato e competente;
- c) ubicazione delle aree oggetto di impegno (riferimento a campi/appezzamenti dell'intervento SRD05);
- e) Azione a cui si intende aderire;
- f) numero e data di presentazione della domanda di saldo relativa all'intervento SRD05 collegata agli impegni oggetto del presente bando.

Alla domanda di aiuto/sostegno e alla domanda di pagamento andranno allegati eventuali altri documenti previsti dalla relativa modulistica presente sul Sistema informativo di ARTEA.

La documentazione allegata alle domande di sostegno e/o di pagamento deve essere conservata in azienda almeno per la durata del periodo di impegno.

13.3 Fasi del procedimento

Presentazione delle domande di aiuto/pagamento	Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'intervento SRD05, purché prima dell'avvio delle attività collegate agli impegni dell'intervento SRA28, ed entro il 15 maggio (o altra data successiva in caso di proroga concessa con DM)
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione degli elenchi delle domande	Entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento
Presentazione delle domande di pagamento annue	Dal 1° gennaio ed entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

Tabella n. 2: Tempistica

13.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

14. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale (compreso l'intervento SRA28 di cui al presente bando), al fine di garantirne:

- a) l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo al di là dei quali devono andare gli impegni;
- b) la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

15. Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

16. Cessione/subentro

È ammesso il subentro, totale o parziale, della superficie a impegno solo se associata anche al subentro negli impegni ai sensi dell'intervento SRD05.

In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'adozione dell'Elenco delle domande relative all'annualità in cui il cedente ha presentata la domanda di aiuto/pagamento della SRA28 (trattandosi di un bando a sportello) e segue le regole contenute nel paragrafo 4.7 "Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi" dell'allegato A alla DGR n. 340/2023 e s.m.i.

Il subentro a seguito di decesso del richiedente può essere ammesso anche dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento e prima dell'approvazione dell'adozione dell'Elenco delle domande.

16.1 Cessione totale

Il subentro totale si riferisce alle superfici: non esiste la possibilità di trasferire dei "diritti" legati al regime di aiuto.

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario (cioè il subentrante) comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione delle superfici o dell'azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l'azienda/le superfici acquisite ed il cessionario al momento della cessione soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue rispetto all'impegno iniziale assunto dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

16.2 Cessione parziale

In presenza di cessione parziale vi è l'obbligo del subentro fatto salvo quanto previsto al paragrafo "*Possibilità di riduzione/incremento della SOI*" pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione parziale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Per l'ammissibilità del subentro parziale è necessario che:

- 1) il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
- 2) le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutti i criteri di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha il recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

In caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- **la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso intervento.** In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il

cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione dello stesso;

- **le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso intervento.** In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dall' intervento; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse.

16.3 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

17. Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al precedente Capitolo "*Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali*", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

Appendice

Indicazioni per la compilazione del Quaderno delle registrazioni

Il beneficiario è tenuto a documentare le attività svolte e collegate agli impegni assunti attraverso la compilazione del Quaderno delle Registrazioni.

Le registrazioni sono obbligatorie per le verifiche degli impegni assunti dal beneficiario e devono essere inserite entro 60 giorni dall'effettuazione della relativa operazione.

Per tutte le attività collegate agli impegni occorre registrare separatamente l'inizio dell'esecuzione e la conclusione dell'attività.

Si ricorda che le attività svolte e collegate agli impegni assunti e le relative registrazioni devono obbligatoriamente essere riferite all'intera superficie del campo/appezzamento registrato a bosco e selezionato e oggetto di impegno.

Registrazioni delle operazioni colturali

Tutte le registrazioni vanno effettuate selezionando nel campo "Tipo Lavoraz" la voce "Altro" e descrivendo nel campo "Note" l'operazione colturale eseguita per rispettare un determinato impegno.

È obbligatorio registrare, sulle superfici oggetto d'impegno (sempre nel campo "Note"):

- 1) l'impegno specifico a cui si riferisce l'operazione colturale registrata, scegliendo tra una delle seguenti opzioni:
 - SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimenti naturaliformi su superfici agricole
 - SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole
 - SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole
- 2) per tutti gli impegni specifici inserire (specificandolo) sia la data di inizio che quella di fine delle lavorazioni collegate agli impegni
- 3) il Tipo Lavorazione:
 - irrigazioni di soccorso;
 - risarcimento delle fallanze;
 - sfalcio/i delle erbe infestanti andante e/o localizzato;
 - lavorazioni superficiali;
 - potature di formazione e sramatura;
 - altro (descrivere il tipo di lavorazione).